

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

28 SET. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

28 SET. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - BONADONNA - CIOFFARELLI - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 4842

OGGETTO: Presa d'atto e ratifica del protocollo d'intesa tra
Regione Lazio ed Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
per la disciplina dell'apporto alle attivita' assistenziali
delle Facolta' di Medicina e Chirurgia I e II.



esclusiva
Oggetto: Presa d'atto del protocollo di intesa tra Regione Lazio ed Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la disciplina dell'apporto alle attività delle Facoltà di Medicina e Chirurgia I e II.
autenzial

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute,

VISTA la legge n. 833/78;

VISTO il D.Legs. n. 502/92, così come modificato dal D.Legs. n. 517/93, ed in particolare l'art. 6 che fa carico alle Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, di stipulare specifici protocolli di intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle Facoltà di Medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

VISTE le leggi regionali n. 18 e n. 19 del 16 giugno 1994 relative al riordino del S.S.R. ai sensi del D.Legs. n. 502/92 e successive modificazioni ;

VISTA la legge n. 419/98 ed in particolare l'art. 6 che detta principi e criteri direttivi sulla cui base vanno ridefiniti i rapporti tra Servizio Sanitario regionale e Università;

VISTO il decreto interministeriale 31 luglio 1997 concernente "Linee guida per la stipula di protocolli di intesa Università e Regione;

VISTO il D.Legs. n. 229/99 concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" ed in particolare l'art. 6 bis comma 2 che dispone l'applicazione delle linee guida di cui al D.I.M. 31.7.97 nelle more dell'emanazione di un apposito decreto Per la stipula dei protocolli d'intesa Regione ed Università;

VISTO il D.P.C.M. 16 luglio 1999 che all'art. 1 - individua la struttura ospedaliera "Sant'Andrea" di Roma quale ospedale a rilievo regionale e di alta specializzazione e la costituisce in Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 4 del D.Legs. n. 502/92 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del predetto D.P.C.M. del 15 luglio 1999 che condiziona la disposizione di cui all'art. 1 la destinazione dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Andrea" di Roma a sede della seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università "La Sapienza" di Roma rinviandone l'effetto dalla data di tale destinazione;

VISTO l'art. 3 del D.P.C.M. in questione che subordina la destinazione della Azienda Ospedaliera "Sant'Andrea" di Roma a sede della II Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma alla contestuale individuazione del Policlinico Umberto I come Azienda Ospedaliera della prima facoltà di Medicina e Chirurgia della Università "La Sapienza" e dalla conseguente stipula dei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 1 del D.Legs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con

modelli gestionali e funzionali integrati tra i medesimi Enti;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, contestualmente alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Andrea" con sede della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università "La Sapienza" è necessario individuare come obiettivo prioritario a breve termine anche quello del risanamento e del rilancio del Policlinico Umberto I attraverso una sostanziale modifica delle responsabilità amministrative e gestionali ed una riqualificazione dei posti letto, dei servizi e delle funzioni assistenziali avviando una riorganizzazione e un decentramento delle attività assistenziali con l'obiettivo di pervenire ad una struttura di n. 1200 posti letto;

PRESO ATTO che a seguito delle trattative intercorse con l'Università e nel corso della Conferenza dei servizi istituita in ottemperanza al citato D.P.C.M. sono stati raggiunti punti fondamentali di accordo con l'Università sulle modalità di attuazione del D.P.C.M. 16/7/99;

VISTO l'allegato protocollo d'intesa firmato in data 3 agosto 1999 tra la Regione Lazio rappresentata dal Vice Presidente della Giunta Regionale in carica Lionello Cosentino e l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" rappresentata dal Rettore Prof. Giuseppe D'Ascenzo - che forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento -, con il quale la Regione ha assunto vari impegni richiamati nella premessa del Protocollo stesso;

CONSIDERATO che è stato rinviato ad apposito strumento normativo la configurazione di una peculiare Azienda Ospedaliera idonea a sostituire la forma di un Policlinico a gestione diretta dell'Università;

ATTESO, altresì, che per garantire in capo alla costituenda Azienda Ospedaliera Policlinico l'indispensabile requisito di cui all'art. 4, comma 2, punto 1 bis lett. h) D.Legs. n. 229/99 è stato demandato alle Autorità ed alle forme ex legge la definizione della destinazione d'uso degli immobili attualmente utilizzati dal Policlinico;

SENTITO che la Giunta Regionale debba prendere atto dell'allegato protocollo di intesa e degli impegni assunti;

VISTO il parere espresso dalla Competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.09.99;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA



e ratificare

di prendere atto dell'allegato protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la disciplina dell'apporto

alle attività assistenziali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia I e II,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione ^{non} è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della
legge 15.5.97, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



05 OTT. 1999



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
SANITA' ED ASSISTENZA - IGIENE E PROBLEMI DELL'INQUINAMENTO
FORMAZIONE PROFESSIONALE SANITARIA

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
006888 23.09.99
CONT. CL. FASC.

IL PRESIDENTE

REGIONE LAZIO
SEGRETERIA GIUNTA
ARRIVO
24 SET. 1999
2288

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

e p.c. Al Responsabile del Settore I
Ufficio II

SEDE

Oggetto: SCHEMA DI DELIBERA N. 1100 DEL 16.9.99 PROT. G.R. N.54383
CONCERNENTE: "PRESA D'ATTO E RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE LAZIO ED UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER LA
DISCIPLINA DELL'APPORTO ALLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELLE FACOLTA' DI
MEDICINA E CHIRURGIA I E II."

Si comunica che questa commissione, nella seduta del 23.9.99, ha preso
in esame il provvedimento di cui all'oggetto e, a maggioranza ha espresso parere
favorevole al testo assegnato.

REGIONE LAZIO
SEGRETERIA GIUNTA
24 SET. 1999
CLASSIFICA 54688

Il Presidente
(Marina Rossanda)
M. Rossanda



Cur

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE LAZIO ED UNIVERSITA' DEGLI STUDI di ROMA "LA
SAPIENZA" PER LA DISCIPLINA DELL'APPORTO ALLE ATTIVITA'
ASSISTENZIALI DELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA I E II**

Tra Regione Lazio rappresentata dal Vice-Presidente della Giunta Regionale in carica Lionello Cosentino

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma rappresentata dal Rettore prof. Giuseppe D'Ascenzo

di seguito denominate PARTI

premess



che le parti intendono, con il presente atto, costituire il presupposto per dare, nei termini ivi previsti, attuazione al D.P.C.M. 16/7/1999, per quanto, allo stato, nei loro poteri e rispettive competenze, salvi i necessari atti facenti capo ad Autorità diverse, statali e comunali, che rappresentano il presupposto per la stipulazione degli accordi esecutivi e la concreta attuazione degli stessi;

VISTI il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, nonché l'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 e il decreto legislativo n. 229/99, concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";

PRESO ATTO degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni, secondo i quali:

- "le Regioni possono costituire in Aziende i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia"
- Il Direttore Generale è nominato di intesa con il Rettore dell'Università;
- I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del tirocinio clinico della facoltà di Medicina, costituiti in Azienda ospedaliera, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal decreto per le Aziende Ospedaliere;
- la gestione dell'Azienda deve essere informata alle esigenze di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano;
- le Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto delle attività assistenziali del



Servizio Sanitario della facoltà di Medicina, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche;

- le Università contribuiscono, per quanto di competenza alle elaborazioni dei piani sanitari regionali;
- la programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture;
- la gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate;
- i presidi ospedalieri su cui si insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di Medicina, costituiti in aziende, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto per le aziende ospedaliere... L'Università e l'Azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della Facoltà di Medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie;
- il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita di caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'Università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale;

VISTO il decreto interministeriale 31 luglio 1997 concernente "linee guida per la stipula dei protocolli di intesa Università e Regione", e, in particolare:

- L'art. 5 secondo il quale, analogamente a quanto avviene per le strutture operative dirette da personale del s.s.n. l'attività assistenziale delle strutture operative a direzione universitaria è sottoposta a verifiche anche quinquennali del Direttore Generale secondo modalità previste nei protocolli d'intesa e in caso di verifiche negative saranno concordati fra il Direttore Generale ed il Rettore i provvedimenti conseguenti. Inoltre, le attività assistenziali sono inscindibili dalle attività di didattica e di ricerca, e non è consentito al personale universitario recedere dalle attività assistenziali;
- L'art. 6 secondo il quale al sostegno economico finanziario svolto dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale, per i punti espressamente elencati, e perciò gli oneri sostenuti dall'Università anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria delle aziende ed evidenziati nei rispettivi bilanci, così come devono essere evidenziati gli oneri sostenuti dalle attività didattiche e di ricerca. In ragione dell'impegno finanziario sostenuto dalle Università ... la Regione riconosce la compartecipazione dell'Università alle scelte di gestione..... con particolare riferimento alle destinazioni di eventuali avanzi di gestione.
- Ed infine, le regioni, e le aziende policlinico definiscono i piani annuali preventivi relativi alle attività assistenziali

VISTO l'art. 6 bis, comma 2 del decreto legislativo n. 229/99 che dispone l'applicazione delle linee guida del decreto ministeriale 31 luglio 1997 nelle more dell'emanazione di un apposito decreto per la stipula dei protocolli di intesa tra Regione ed Università;



VISTE le leggi regionali 16 giugno 1994 nn. 18 e 19 relative al riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni;

RITENUTO, contestualmente alla realizzazione della Azienda Ospedaliera Sant'Andrea quale sede della II facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma, di individuare come obiettivo prioritario a breve termine anche quello del risanamento e del rilancio del Policlinico Umberto I attraverso:


- a) una sostanziale modifica delle responsabilità amministrative e gestionali, che riservi ad una nuova Azienda autonoma pienezza di poteri per il conseguimento di risultati ottimali nelle prestazioni di assistenza sanitaria;
- b) una riqualificazione dei posti letto, dei servizi e delle funzioni assistenziali oggi compresi nella struttura del Policlinico, avviando una riorganizzazione e un decentramento delle attività assistenziali, con l'obiettivo per il policlinico stesso di pervenire ad una struttura di n. 1200 posti-letto. Tale riqualificazione assume come punto di riferimento in capo all'Università La Sapienza l'attuale dotazione di posti letto attivi nel Policlinico Umberto I;

ATTESO che il D.P.C.M. 16/7/1999 all'art. 1 individua la struttura ospedaliera S. Andrea di Roma quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione demandandone la costituzione ai sensi dell'art. 4 4° comma decr. leg.vo n 502/92 e successive modificazioni ;

RITENUTO, altresì, che l'individuazione di ospedale di rilievo nazionale di alta specializzazione del presidio S. Andrea di Roma, contenuta nell'art. 1 D.P.C.M. 16/7/99, appare quale impegno del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto all'approvazione secondo la procedura prevista dall'art. 4 commi 1-*quater* decr. leg.vo n. 502/92, introdotto dall'art. 4 2° comma punto 1-*quater* decr. leg.vo n. 229/99, del cui rispetto permane l'obbligo, posto che il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio ex art 6 4° comma decr leg.vo n. 502/92 è riconosciuto solo in ordine alla stipula dei protocolli che conseguono all'atto costitutivo;

DATO ATTO che le PARTI concordano sulla tempestiva attivazione dell'Azienda ospedaliera S. Andrea di Roma, che sarà sede nella quale insisterà la II Facoltà di Medicina La Sapienza, in tempo utile per consentire il puntuale avvio dei corsi per l'anno accademico 1999-2000

ATTESO che la Giunta della Regione Lazio, con il presente atto, si impegna ad attivare la procedura di cui all'art. 4 comma 1-*quater* del decr. leg.vo n. 502/92-229/99 precisando, peraltro, che l'atto costitutivo dell'Azienda ospedaliera presuppone, ai sensi dell'art. 4 2° comma punto 1-*bis* lett. h) del decr. leg.vo n. 229/99 la disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare, adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, per assicurare il quale sarà necessario il positivo intervento anche del Comune di Roma;



CONSIDERATO che il citato D.P.C.M. 16/7/99 stabilisce che la destinazione dell'Azienda ospedaliera S. Andrea, di cui sopra, deve essere contestuale all'individuazione del Policlinico Umberto I° come "Azienda ospedaliera" sede della I° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza e che conseguentemente devono essere stipulati i relativi protocolli di intesa ai sensi dell'art. 6 1° comma del decr. leg.vo n. 502/92;

DATO ATTO che, allo stato della normativa, esistono due fattispecie di strutture sanitarie-universitarie: i policlinici universitari (ovvero le cliniche direttamente gestite dall'Università) che rappresentano la situazione dalla quale il D.P.C.M. 16/7/99 impone di uscire, e le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di Medicina che è ipotesi alla quale pare aderire l'art. 3 del summenzionato D.P.C.M., ma alla cui costituzione, in sostituzione del precedente Policlinico universitario, l'Università La Sapienza di Roma non dà l'assenso;


CONSIDERATO che l'assenso dell'Università sul punto, rientrando il Policlinico universitario nella propria, autonoma sfera giuridica, è condizione necessaria, pena la necessità di un intervento legislativo;

RITENUTO tra le PARTI indispensabile, allo scopo di superare i problemi di cui sopra, demandare ad apposito strumento normativo la configurazione di una peculiare Azienda ospedaliera idonea a sostituire la formula di un Policlinico a gestione diretta dell'Università;

CONSIDERATO che l'art. 6 della legge 419/1998 fissa i criteri ed i principi direttivi con riferimento ai quali ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, ed in particolare dispone di rafforzare i processi di collaborazione reciproci, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati tra Regione ed Università che prevedano l'istituzione di Aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

CONSIDERATO inoltre che la proprietà dei beni in uso al Policlinico Umberto I° è demaniale e che pertanto è necessario che l'Università provveda all'individuazione e all'inventario dei beni immobili ed alla successiva trasmissione dei risultati di detti accertamenti al Demanio dello Stato, per i provvedimenti necessari ai sensi della normativa vigente;

FATTO PRESENTE che la Regione Lazio, allo stato, non conosce e non dispone degli atti relativi alla proprietà ed alla destinazione d'uso dei suddetti immobili cosicché, per la realizzazione in capo alla costituenda Azienda Ospedaliera Policlinico dell'indispensabile requisito di cui all'art. 4 2° comma punto I bis lett. h) decr. leg.vo n. 229/99, non può che demandare alle Autorità ed alle forme *ex lege*.



FATTO PRESENTE che, allo scopo di assicurare l'effettività della costituenda Azienda Policlinico Umberto I°, la Regione Lazio, che è competente esclusivamente in materia di fondo sanitario regionale, pone il requisito della costituzione di un autonomo Ufficio Stralcio di Liquidazione dell'attuale Azienda Policlinico Umberto I, analogamente a quanto avvenuto all'atto della costituzione delle Aziende sanitarie, al quale i finanziamenti per il ripiano dovranno affluire secondo competenze e modalità da prevedersi con legge;

RITENUTO che la chiarezza di tali premesse appare in questa sede indispensabile, tanto più poiché, in sede di Conferenza ex art. 4 D.P.C.M. 16/7/99, i Ministeri vigilanti hanno richiesto e preteso un protocollo che chiaramente determini il profilo delle responsabilità;

DATO ATTO che, nel corso delle trattative tra le PARTI e delle sedute della Conferenza competente, attivate per l'ottemperanza al D.P.C.M. 16/7/99, sono stati raggiunti punti fondamentali di accordo cui le PARTI, mediante il presente protocollo di intesa fin da ora si impegnano a dare attuazione, con successivi accordi esecutivi da emanarsi al raggiungimento delle necessarie, summenzionate condizioni.

Tutto ciò premesso le parti, nel nome

STIPULANO

TITOLO I DISCIPLINA DEI RAPPORTI



Art. 1

COMPETENZA DELL'INTESA REGIONE-UNIVERSITA'

1. Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.
2. Rientra nella esclusiva competenza dei protocolli di intesa Università- Regione la regolamentazione dell'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina.

Art. 2

OGGETTO DELL'INTESA REGIONE-UNIVERSITA'

La Regione e l'Università regolamentano:

- a) l'attività assistenziale svolta nell'Azienda Policlinico, nell'Azienda S. Andrea e a quella oggi svolta in altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio; i rapporti attualmente in essere in sede aziendale dovranno essere oggetto di ricognizione e di ridefinizione in attuazione del presente protocollo;

A large, handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials.

- b) attività formativa per le professioni sanitarie, anche riguardo ai diplomi universitari ed alle scuole di specializzazione presso l'Azienda Policlinico l'Azienda S.Andrea e presso le Aziende Sanitarie concordate con la Regione, nonché presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre strutture a tal fine accreditate. L'Università e la Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni stipuleranno protocolli esecutivi di intesa volti a disciplinarne le modalità.
- c) attività di consulenza delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per la Regione e per le strutture sanitarie insediate nella Regione;
- d) attività di partecipazione alla programmazione sanitaria regionale per quanto di competenza dell'Università la Sapienza di Roma;
- e) programmi di ricerca biomedica e sanitaria con particolare riferimento alla ricerca prevista dall'art. 12 bis del decreto legislativo n. 229/99;

Art.3

Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria



1. Con riferimento all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni si conviene che presupposto indispensabile per realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni assistenziali è il comune impegno nel promuovere e sostenere lo sviluppo armonico delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca biomedico e medico-clinica attraverso:

- a) il contributo dell'Università La Sapienza di Roma alla programmazione sanitaria regionale per quanto di sua competenza;
- b) concertazione delle scelte programmatiche concernente la formazione degli specializzandi, del personale tecnico, della riabilitazione e del personale infermieristico in relazione al fabbisogno da soddisfare e le strutture ritenute idonee allo svolgimento delle attività produttive tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale.

2. L'Università tramite le Facoltà di Medicina e Chirurgia partecipa a programmi di ricerca clinica, ed in particolare nei settori di seguito elencati:

- a) alta qualificazione delle specialità medico-chirurgiche in modo integrato tenuto conto anche delle priorità stabilite dal Piano sanitario Nazionale;
- b) lo sviluppo delle tecnologie e delle biotecnologie, dei relativi programmi applicati e delle applicazioni di devices tecnologiche anche in relazione alla gestione delle urgenze e delle emergenze e dei trapianti di organi e tessuti;



- c) il rafforzamento delle strutture di riferimento per le patologie rare e la protezione dei soggetti deboli nelle diverse fasi di vita;
- d) l'attivazione di programmi di predizione e prevenzione delle principali patologie, della riabilitazione nella fase post-acuzie;
- e) lo sviluppo di modelli organizzativi e gestionali per garantire la continuità diagnostico-terapeutica tra ospedale e territorio;
- f) la formazione di base e permanente del personale sanitario, presupposto di quella umanizzazione dei servizi necessaria per una vera promozione della salute;
- g) l'adeguamento dell'attività assistenziale del personale universitario ai modelli organizzativi propri dell'Azienda ospedaliera e la parità di trattamento, ai fini assistenziali, per quanto compatibile con l'attività di didattica e di ricerca con la disciplina prevista per il personale del servizio sanitario nazionale;
- h) la conformità dell'attività assistenziale del Policlinico Umberto I° agli atti di programmazione regionale inerenti anche alle quantità e qualità delle prestazioni, ai principi della contabilità economica, dei centri di costo e della gestione per budget


3. Regione ed Università con specifici protocolli esecutivi ne individuano le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito degli impegni economici da assumere rispettivamente.

Atr. 4

Reciproche responsabilità

1. Regione ed Università si raccordano e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, rispetto alla definizione ed al raggiungimento dei risultati di:

- quantità, economicità e competitività del Servizio Assistenziale secondo la programmazione sanitaria regionale;
- qualità e congruità delle prestazioni assistenziali secondo i criteri definitivi per l'accreditamento;
- congruità della formazione del personale medico e sanitario rispetto alle esigenze del servizio assistenziale;
- efficacia ed efficienza della ricerca biomedica e medico clinica
- buon livello di rapporto con l'utenza nell'erogazione del servizio assistenziale.



- 2. Per garantire efficacia e correttezza a tale collaborazione Regione e Università riportano reciprocamente all'ambito contrattuale l'esecuzione dei reciproci obblighi di adempimento, al fine di assicurare l'espletamento dei rispettivi fini istituzionali, di assistenza, e di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi ordinamenti del personale dipendente e dell'applicazione di trattamento omogeneo, per quanto compatibile con l'attività didattica e di ricerca

TITOLO II

DISCIPLINA dell'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO UMBERTO I

Art. 5

Criteri e finalità dell'Azienda ospedaliera

1. Il Policlinico Umberto I°, individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, costituito in Azienda dotata di personalità giuridica pubblica, ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, opera secondo un modello gestionale integrato fra i due enti analogo a quello delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 4 del decr. leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
2. La suddetta azienda ha come peculiare fine istituzionale l'espletamento delle attività assistenziali coordinate con le attività di formazione e di ricerca programmate dalla I Facoltà di Medicina e Chirurgia, e programmate secondo gli appositi protocolli stipulati tra Regione Lazio ed Università degli Studi La Sapienza.

Art. 6


Organi dell'Azienda

Gli Organi dell'Azienda sono individuati nel Direttore Generale e nel Collegio sindacale.

Art. 7

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato d'intesa fra Regione e Università ai sensi dell' art. 4 comma 6 del decreto legislativo 502/517
2. Al rapporto di lavoro del Direttore Generale si applicano le disposizioni contenute nell'art.3 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda ospedaliera ed esercita tutte le funzioni previste dal D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni, integrato secondo quanto previsto nel presente protocollo



4. Il Direttore Generale deve acquisire, per il tramite dell'Università, il preventivo parere della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che deve essere reso entro il termine di 30 giorni con le modalità definite da appositi accordi tra le parti in merito:
 - a) piano strategico per l'assistenza;
 - b) piano degli investimenti;
 - c) piano per la ristrutturazione, la riqualificazione e la riorganizzazione strutturale del Policlinico, raccordate con il programma regionale per l'accreditamento;
 - d) piano poliennale per il raggiungimento del riequilibrio economico;
5. la Regione e Università verificano congiuntamente i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla conferma o meno del Direttore Generale si procede entro 18 mesi dalla nomina dello stesso. Per la risoluzione anticipata del contratto e la decadenza dall'incarico del Direttore Generale si applicano le disposizioni di cui al D.L.vo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni

Art.8 **Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è composto di 6 membri, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno dal Rettore, uno dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministro dell'Università, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Comune di Roma. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili previsto dall'art.1 del D.L.vo 27 gennaio 1992 n.88
2. Il Collegio sindacale verifica la regolarità amministrativo-contabile delle Aziende ospedaliere ed esercita le altre funzioni previste dall'art.3 ter del D.L.229/99

Art.9 **Modello gestionale e organizzativo**

1. L'organizzazione delle strutture assistenziali è articolata in dipartimenti assistenziali. I dipartimenti assistenziali dovranno essere individuati dal Direttore Generale con riferimento ad aree omogenee o aree tematiche nelle quali si aggregano le unità operative con le loro articolazioni interne, per la gestione comune delle risorse umane e strumentali destinate all'assistenza e, nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento universitario, per il raccordo con le attività didattiche e di ricerca proprie dell'area
2. I Direttori dei dipartimenti assistenziali sono nominati dal Direttore Generale con provvedimento motivato scegliendoli da una terna proposta dalla Facoltà di Medicina fra i professori di ruolo
3. I responsabili delle unità operative complesse sono nominati dal Direttore Generale scegliendoli da una terna proposta dalla Facoltà di Medicina fra i professori di ruolo

4. I responsabili delle articolazioni interne delle unità operative sono nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore di dipartimento assistenziale
5. Le disposizioni contenute nell'art.13 del D.L.vo 229/99 si applicano ai professori di ruolo ed ai ricercatori con le specifiche e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'art.6 della legge 419/98, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa
6. Il personale sanitario, tecnico amministrativo dell'Università previsto dagli organici aziendali è legato da un rapporto organico dall'Ente di appartenenza e da un rapporto funzionale all'Azienda
7. La dotazione complessiva del personale sanitario, tecnico ed amministrativo viene definita nell'atto aziendale
8. Il Direttore Generale concorda con l'Università le modalità di svolgimento delle attività assistenziali da parte dei professori di ruolo e ricercatori non responsabili di dipartimenti, di unità operative complesse o di articolazioni interne, anche con riferimento a funzioni di consulenza, nell'ambito del monte ore complessivo concordemente predeterminato
9. La Regione si impegna a farsi carico di apposite risorse finanziarie per sostenere l'onere relativo all'indennità di risultato per il suddetto personale

Art. 10
Consiglio dei Clinici



1. Il Consiglio dei Clinici è formato dai Direttori dei dipartimenti assistenziali, dal Preside delle Facoltà di Medicina o suo delegato e dal Direttore Sanitario dell'Azienda. Esso ha compiti consultivi e propositivi per meglio favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali con le funzioni proprie di didattica e di ricerca.

Art.11
Patrimonio dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I

1. I beni immobili attualmente in dotazione al Policlinico Umberto I saranno assegnati funzionalmente all'Azienda mediante i provvedimenti necessari ai sensi della normativa vigente
2. Sono eseguite dall'Azienda e fanno carico ai fondi ad essa afferenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese quelle di messe a norma, sul patrimonio immobiliare ad essa funzionalmente assegnato secondo le procedure di legge

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

3. I beni mobili attualmente in dotazione al Policlinico Umberto I saranno assegnati funzionalmente all'Azienda, fermi restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali
4. L'Azienda assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di arredamento, di fornitura dello strumentario e del materiale d'uso
5. Sono di competenza dell'Azienda i lavori di ristrutturazione, ammodernamento, adattamento, sotto il profilo edilizio e tecnologico in dipendenza di finanziamenti all'uopo destinati
6. Qualora l'Azienda, anche al fine di ottenere lo snellimento delle procedure e uniformità degli interventi, assuma a proprio carico i costi correnti per la gestione di didattica e ricerca, i relativi oneri devono essere rilevati nell'analisi economico e finanziaria ed evidenziati nel proprio bilancio. Tali costi sono rimborsati dall'Università, dall'Azienda, sulla base di specifici accordi

Art.12 Finanziamenti



1. Le prestazioni e le funzioni assistenziali erogate dall'Azienda sono remunerate dalla Regione tenendo conto dei sistemi generali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e della specificità dell'Azienda stessa nell'ambito degli accordi contrattuali previsti dall'art.8 quinquies del D.L.vo 229/99
2. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.8 sexies del D.L.vo 229/99, le tariffe corrisposte sono quelle regionali classificate nella fascia a più elevata complessità
3. Le parti riconoscono maggiori costi indotti sulla attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca. A tal fine il ricavo complessivo delle tariffe deve essere maggiorato della percentuale dell'8% prevista dall'art.6 comma 1 del decreto interministeriale 31 luglio 1997
4. La Regione può concordare con l'Azienda l'attuazione di programmi specifici di rilevante interesse regionale con appositi fondi aggiuntivi.
5. Possono inoltre essere finanziati con appositi fondi programmi formativi e di ricerca
6. Le prestazioni assistenziali rese ad altre Aziende e altri Enti Pubblici e Privati sono remunerati dalla Regione purchè concordate nel piano annuale preventivo di attività
7. I costi di programmi di rilevante interesse in campo tecnologico e organizzativo sono rimborsabili purchè preventivamente concordati con la Regione
8. Per ciascuno dei centri regionali di riferimento deve essere assicurato un finanziamento specifico nelle more della definizione delle funzioni assistenziali di cui all'art.8 sexies comma 2 del D.L.vo 229/99
9. I finanziamenti in conto capitale dell'Azienda sono stanziati con le stesse modalità previste per le Aziende ospedaliere

In questo quadro Regione ed Università concordano sulla necessità di impegnare sul Fondo di edilizia ospedaliera risorse straordinarie per realizzare:

- a) un intervento finanziario stimato in circa 300 miliardi complessivi nell'arco temporale di un quinquennio, sulla base di programmi che conseguano una globale ristrutturazione del Policlinico accentrando i servizi di alta tecnologia, dei blocchi operatori, delle infrastrutture di servizio e innovando le strutture edilizie e le tecnologie generali;
- b) un intervento finanziario iniziale di 60 miliardi che permetta all'Azienda ospedaliera Sant'Andrea una sollecita attivazione come sede di attività assistenziali e connesse attività di didattica e di ricerca;

Art.13

Comitato di vigilanza

1. Per valutare in termini generale le azioni di decentramento, nonché quelle di rilancio e ristrutturazione del Policlinico Umberto I è istituito un comitato di alta vigilanza composto pariteticamente da rappresentanti del Ministero della Sanità, del Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Comune di Roma, dell'Università di Roma La Sapienza e della Regione Lazio che si esprime con pareri e proposte all'Università e alla Regione
2. Al Comitato partecipano – senza diritto di voto – i Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed i Direttori Generali delle Aziende
3. Il Comitato promuove audizioni dei rappresentanti dei diritti dei cittadini delle associazioni per le finalità di cui all'art.14 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

Art.14

Durata dell'intesa

1. La presente intesa ha carattere sperimentale ed ha una durata di cinque anni
2. L'intesa è sottoposta a revisione anche prima della scadenza qualora entri in vigore il D.L.vo previsto dall'art.6 comma 1 della legge 419/98

Art.15

Norme di prima applicazione

1. Il Direttore Generale entro tre mesi dalla nomina deve predisporre e comunicare all'Università e alla Regione:
 - a) piano strategico per l'assistenza;
 - b) piano degli investimenti;



- c) piano per la ristrutturazione, la riqualificazione e la riorganizzazione strutturale del Policlinico, raccordato con il programma regionale per l'accreditamento;
 - d) piano poliennale per il raggiungimento dell'equilibrio economico;
2. In particolare i piani del Direttore Generale devono contenere esplicitamente interventi per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
- a) struttura direzionale unica dell'Azienda;
 - b) strutture dipartimentali di diagnosi e cura;
 - c) centralizzazione ed unificazione dei servizi diagnostici e di supporto;
 - d) definizione delle dimensioni delle strutture di offerta assistenziale, incluse strutture di degenza, compatibili con le caratteristiche ed il volume delle prestazioni contrattate con la Regione;
 - e) realizzazione di un DEA di II livello;
 - f) definizione di un organismo di direzione sanitaria in grado di esercitare compiti di integrazione operativa trasversale in tutta l'Azienda.
3. L'Azienda realizza gradualmente e progressivamente l'assetto istituzionale previsto dal piano strategico di cui al punto 1 lettera a) entro l'esercizio finanziario 2001. Fino a tale data tutti i docenti di prima e seconda fascia ed i ricercatori conservano il relativo trattamento economico
4. L'Azienda e l'Università concordano di porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare al personale in servizio nell'Azienda alla data di entrata in vigore della presente intesa lo svolgimento delle attività assistenziali nell'ambito di un monte ore complessivo, da ripartire fra le unità di personale interessato, correlato alla specificità e complessità delle prestazioni richieste e alle esigenze dell'organizzazione assistenziale
5. Il personale elencato negli allegati E ed F della Convenzione Regione Lazio - Università degli Studi di Roma La Sapienza transita nei ruoli dell'Azienda a domanda da presentarsi entro un termine concordato tra Università ed Azienda, nei limiti della dotazione organica aziendale, secondo le modalità che saranno previste da un apposito accordo esecutivo
6. Per coordinare le attività di decentramento tra l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda S. Andrea è istituito un Comitato di coordinamento composto dall'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute e dal Rettore dell'Università La Sapienza che congiuntamente lo presiedono, dai Direttori Generali, dai due Presidi di Facoltà e da un delegato del Sindaco del Comune di Roma. Il Comitato termina la propria attività entro il 31 ottobre 2002

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA

Art.16

Criteria e finalità dell'Azienda Ospedaliera S. Andrea

1. L'Ospedale S. Andrea, individuato quale Ospedale di rilievo nazionale, costituito in Azienda di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'art.4 6° comma D.L.vo 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, è sede nella quale insiste la seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma La Sapienza. Ad essa fino all'approvazione del Protocollo attuativo di cui in premessa, si applicano le norme sul finanziamento previsti all'art.12 del presente protocollo.

Roma li, 3 agosto 1999

Per la Regione Lazio
Il Vice Presidente Lionello Cosentino

Lionello Cosentino

Per l'Università La Sapienza di Roma
il Rettore Prof. Giuseppe D'Ascenzo

Giuseppe D'Ascenzo

